



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 1020, n. 6;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante: “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e dalle altre autorità competenti e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020;

VISTA la direttiva del Presidente della Corte dei conti n.692 del 26.2.1920;

VISTE le circolari del Segretario generale della Corte dei conti n. 8 del 10/3/2020, n. 9 dell'11/3/2010,

VISTO il proprio decreto n. 37 del 9 marzo 2020 con cui, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 11 del 2020, sono state rinviate a nuovo ruolo tutte le udienze in materia di responsabilità, di giudizio di conto e pensionistica fissate nel periodo compreso dal 9 al 22 marzo 2020;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2020, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 e del carattere altamente diffusivo assunto dall'epidemia, che sia necessario estendere il rinvio dei giudizi, già disposto con il suindicato D.P n. 37 del 2020, fino al 31 maggio 2020;

DECRETA

Art. 1

Tutte le udienze pubbliche e camerali della Sezione in materia di responsabilità, di giudizio di conto e pensionistica calendarizzate sono rinviate d'ufficio a data da destinarsi, comunque successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione delle udienze aventi per oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari.

Art. 2

Con successivo decreto presidenziale si provvederà a fissare le nuove udienze pubbliche e camerali nelle quali saranno trattati i giudizi rinviati di cui al precedente art. 1. I giudici monocratici provvederanno alla fissazione delle nuove udienze di trattazione dei giudizi di propria competenza.

Art. 3

Il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati e delle amministrazioni, dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020, avverrà esclusivamente con modalità telematiche. Durante tale periodo è sospeso il deposito delle copie cartacee delle citazioni, dei ricorsi, degli atti di costituzione e della restante documentazione difensiva. Sono esclusi da tale limitazione i pensionati nei casi in cui stanno in giudizio senza ministero di difensore.

Art. 3

Disciplina dei rapporti con l'utenza

L'accesso del pubblico agli uffici di segreteria della Sezione giurisdizionale per la Liguria, ove non sia possibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telefonici o telematici, sarà consentito a una persona per volta, nella fascia oraria 10-12, e sarà limitato a coloro che debbono proporre personalmente ricorsi in materia pensionistica o compiere atti urgenti, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 11 del 2020;

Art. 4

Misure relative allo svolgimento delle udienze fino al 31 maggio 2020

- 1) Per ciascuna udienza sarà predisposto un ruolo con indicazione dell'orario di trattazione di ciascun giudizio; inoltre, le parti del giudizio successivo saranno ammesse in aula, una volta uscite quelle del precedente;

- 2) Le parti potranno accedere ai locali della Corte qualche minuto prima dell'ora fissata per la trattazione del giudizio che li riguarda ed attenderanno di essere chiamate nella sala d'ingresso, osservando la distanza minima tra loro di 1,5 metri;
- 3) Le udienze, sia collegiali che monocratiche, saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d), D.L. n. 11/2020;
- 4) Le stesse, ivi comprese quelle in camera di consiglio, saranno tenute nell'aula destinata alle udienze pubbliche, al fine di consentire a tutti i soggetti intervenuti di tenere una distanza tra loro di mt. 1,5;

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia agli atti normativi richiamati nel preambolo.

Sussistendo ragioni d'urgenza nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, le stesse entrano in vigore dalla data di adozione dello stesso, con riserva di apportare le modifiche conseguenti alle osservazioni che saranno eventualmente formulate dall'Autorità sanitaria regionale, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Segretario generale della Corte dei conti, ai quali il presente decreto viene trasmesso, ai fini previsti dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 11 del 2020.

Manda al Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale della Liguria per quanto di propria competenza.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto all'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Liguria, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, al Segretario generale della Corte dei conti, al Presidente della Sezione di controllo, al Procuratore regionale, ai magistrati e al personale amministrativo della Sezione, nonché per l'affissione nei locali della Sezione giurisdizionale per la Liguria e per la pubblicazione sul sito Internet della Sezione ligure.

Genova, 16 marzo 2020

Il Presidente